

Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — EuroChem MCC/Consiglio

(Causa T-459/08) ⁽¹⁾

[«*Dumping — Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia — Domanda di riesame intermedio parziale — Riesame delle misure in previsione della scadenza — Valore normale — Prezzo all'esportazione — Articoli 1, 2 e 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009]*»]

(2013/C 101/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren e B. Evtimov, avvocati, successivamente B. Evtimov e D. O'Keefe, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente da G. Berrisch)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. Van Vliet e M. França, agenti) e Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Fertilizers Europe.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2013 — Nikolaou/Corte dei conti

(Causa T-241/09) ⁽¹⁾

[«*Responsabilità extracontrattuale — Corte dei conti — Svolgimento di indagini interne — Dati personali — Illecito — Nesso di causalità — Prescrizione*»]

(2013/C 101/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Kalliopi Nikolaou (Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e G. Douka, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J.-M. Steiner, agenti, assistiti da P. Trimidas)

Oggetto

Ricorso per risarcimento diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito di irregolarità e di violazioni del diritto dell'Unione che la Corte dei conti avrebbe commesso nell'ambito di un'indagine interna

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Kalliopi Nikolaou è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009.

Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — Acron/Consiglio

(Causa T-118/10) ⁽¹⁾

[«*Dumping — Importazioni di soluzioni di urea e di nitrato d'ammonio originarie della Russia — Domanda di riesame relativo ai nuovi esportatori — Valore normale — Prezzo all'esportazione — Articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009]*»]

(2013/C 101/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russia) (rappresentanti: avv. B. Evtimov e D. O'Keefe)